

COMMISSIONE CONSILIARE VI

Seduta del 9/11/2011

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FROSIO

Argomento n. 3 all'ordine del giorno:

ITR N. 3104

Interrogazione concernente rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti della Ditta Innovazione srl in Provincia di Brescia

Oggetto Interpellanza:

Richiesta all'Assessore competente di: 1) conoscere i motivi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione trattandosi di rinnovo con varianti sostanziali; 2) in caso di risposta negativa al punto precedente quali azioni/misure/provvedimenti intende approntare ed adottare la Regione Lombardia al fine di risolvere la situazione descritta.

Elementi di Contesto:

L'impianto risulta autorizzato dalla Provincia di Brescia per le operazioni di recupero R13 (messa in riserva), R4 (recupero di metalli) ed R5 (recupero di sostanze inorganiche) di rifiuti speciali non pericolosi oltre che per le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare dei soli rifiuti decadenti dall'attività industriale. La Provincia di Brescia è competente in materia di autorizzazioni per tali tipologie di operazioni di recupero e smaltimento rifiuti sin dal 2002, in base alla l.r. 1/2000 come modificata dalla l.r. 6/2001.

Risposte:

Ferme restando le competenze della Provincia per quanto attiene il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni, si evidenzia che:

- 1) Il rinnovo dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero rifiuti è atto dovuto in assenza di motivazioni ostative date da inaffidabilità della gestione o reiterazione di violazioni alle norme o alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo nella gestione dell'impianto.
- 2) La situazione segnalata nelle premesse narrative dell'interrogazione non è difforme dalle disposizioni della d.g.r. 10360/2009 per quanto attiene alle distanze da situazioni sensibili. In particolare:
 - Le distanze minime indicate al punto 8.5.6 della d.g.r. citata sono esplicitamente relative a discariche di inerti, di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi, impianti di compostaggio e condizionamento fanghi ed inceneritori, ma non ad altre tipologie di impianto di trattamento rifiuti, tra cui quella in esame;
 - Per quanto attiene alla distanza da punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, il valore indicato in 300 m è superiore sia al limite previsto di 10 m per il vincolo assoluto, che a quello di 200 m per la zona di rispetto.